



# **COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO**

Provincia di Catanzaro

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01.06.2022**

## INDICE

Art.1– Oggetto del Regolamento

Art.2 – Forma di gestione del servizio

Art.3 – Campo di applicazione

Art .4 – Orario del servizio – Sospensione del servizio

Art. 5 – Costo del servizio

Art. 6 – Modalità per il pagamento del canone

Art. 7 – Durata del contratto

Art. 8 – Richiesta di utenza Art. 9 – Contratto di utenza

Art. 10 – Tipo di lampadina

Art. 11 – Divieti ed obblighi

Art. 12 – Omesso Pagamento

Art. 13 – Riallaccio alla rete

Art. 14 – Trasferimento salma

Art. 15 – Cessazione dell'utenza

Art. 16 – Segnalazione guasti

Art. 17.– Allacci abusivi

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Art. 20 – Leggi ed altre norme di riferimento

Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Tecnico del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente ed il nominativo del/i defunto/i con precisa indicazione della ubicazione della tomba. Il contratto deve essere redatto per ciascun punto luce di illuminazione votiva. La pratica di ciascun utente viene perfezionata con il versamento sul conto del servizio di tesoreria comunale della somma dovuta come canone annuo per la corresponsione del servizio e come diritto di allaccio.

### **Art.2 – Forma di gestione del servizio.**

Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale è gestito in economia dal Comune. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione consentita dalla legge.

### **Art.3 – Campo di applicazione.**

Il servizio, a richiesta degli interessati, sarà assicurato per l'illuminazione votiva:

- a) dei loculi cimiteriali;
- b) delle tombe di famiglia;
- c) delle cappelle;
- d) degli ossari, limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti i progetti e/o gli interventi inerenti gli ampliamenti del cimitero, la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione di nuovi loculi, la costruzione di nuove tombe di famiglia, dovranno prevedere e comprendere gli impianti di illuminazione votiva.

Il servizio verrà attivato esclusivamente per le strutture funerarie complete in ogni loro parte.

### **Art .4 – Orario del servizio – Sospensione del servizio.**

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte). Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall'intervento di terzi.

### **Art. 5 – Costo del servizio.**

Il costo del servizio di illuminazione votiva è stabilito in tariffe su indicazione dell'organo competente ed è a carico dell'utente.

LE TARIFFE SONO COSTITUITE DA:

- 1) Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione alle spese di allaccio in misura fissa per tutte le utenze; c) la fornitura del portalampada e della lampada;

2) canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;
- c) l'incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali e simili;

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione dell'organo competente; qualora l'utente non volesse accettare la modifica deliberata, potrà rescindere il contratto. La rescissione dovrà essere effettuata con comunicazione sottoscritta dall'utente e recapitata a proprie spese presso l'ufficio di competenza, ed avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento.

3) La misura delle tariffe è pari a quanto stabilito da Delibera di Giunta.

Il Comune si riserva il diritto di modificare le tariffe di cui sopra in qualsiasi momento, pubblicizzando la modifica apportata nei modi previsti dalla legge.

#### **Art. 6 – Modalità per il pagamento del canone.**

Il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, dovrà essere effettuato in via anticipata per i nuovi contratti, in via posticipata ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, per quelli in corso, mediante versamento sul conto del servizio di tesoreria comunale.

Il mancato versamento entro il termine previsto delle somme dovute comporterà l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione coattiva.

#### **Art. 7 – Durata del contratto.**

La durata minima del contratto di utenza è di anni uno (1) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e sempre dopo il versamento del contributo d'allacciamento impianto.

I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta scritta entro il 31 dicembre. La disdetta ha effetto dal 1 Gennaio successivo.

#### **Art. 8 – Richiesta di utenza.**

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione avverrà entro trenta (30) giorni previa stipula del contratto solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

#### **Art. 9 – Contratto di utenza.**

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue. All'atto del contratto l'utente deve aver versato l'importo delle spese fisse d'impianto e del canone fino al 31 dicembre.

#### **Art. 10 – Tipo di lampadina**

Il servizio sarà assicurato con lampadine a Led alimentate con tensione a 24 Volt direttamente fornita e poste in opera dall'Ente.

## **Art. 11 – Divieti e obblighi.**

### **E' ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI UTENTI DI :**

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva la facoltà di indire azioni civili o penali e riservandosi la facoltà di interrompere il servizio.

1) Dopo l'esecuzione di eventuali lavori per la manutenzione o la ristrutturazione delle tombe accertarsi non solo della corretta esecuzione dei lavori edili, ma anche procedere alla verifica dell'integrità dell'impianto elettrico esistente;

2) E' fatto obbligo ai concessionari delle cappelle gentilizie di provvedere alla realizzazione (o revisione, se già presente) dell'impianto elettrico all'interno delle stesse. Alla firma del primo contratto di illuminazione votiva della cappella dovrà essere presentata dichiarazione di conformità rilasciata secondo la normativa vigente dall'esecutore di detti lavori. Resta inteso che in mancanza di essa non sarà possibile effettuare l'allaccio e che resta responsabile il concessionario della cappella per eventuali danni causati all'impianto comunale dai guasti che si verificassero nell'impianto all'interno della cappella. Non sarà necessario ripresentare la dichiarazione di conformità alla richiesta dei successivi allacci. Ad ogni richiesta da parte del Comune, dovrà essere possibile l'accesso alla cappella per la manutenzione e per il controllo dell'impianto;

## **Art. 12 – Omesso Pagamento**

L'Ufficio Tecnico, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei modelli e procede alla trasmissione di un secondo ed ultimo sollecito. Nello stesso verrà esplicitamente evidenziato che il mancato pagamento, entro il termine perentorio in esso indicato, comporterà la cessazione definitiva del servizio mediante il distacco dalla rete.

## **Art. 13 – Riallaccio alla rete**

Qualora, per morosità o per mancato rispetto delle norme sopra descritte, venisse interrotto il servizio di illuminazione votiva, l'utente che successivamente desiderasse ottenere il ripristino del servizio, qualora nel frattempo non avesse regolarizzato il versamento delle somme dovute dopo l'emissione del sollecito, dovrà stipulare un nuovo contratto e versare la somma prevista come se fosse un nuovo allaccio.

## **Art. 14 – Trasferimento salma**

Nel caso in cui una salma deposta in un loculo già servito dall'impianto di illuminazione votiva venisse traslata nell'ambito dello stesso cimitero, l'utente che desiderasse confermare il servizio nella nuova destinazione del congiunto, dovrà aggiornare il contratto di allaccio.

## **Art. 15 – Cessazione dell'utenza.**

La richiesta di cessazione dell'utenza dovrà essere effettuata con nota scritta e firmata e trasmessa via posta ordinaria e/o elettronica o direttamente presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.

### **Art. 15 bis - Variazione dell'utenza**

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a. indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b. modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino;

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio preposto con nota scritta e firmata via posta/pec o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.

### **Art. 16 – Segnalazione guasti**

Sarà cura dell'utente segnalare tempestivamente eventuali guasti o interruzioni del servizio all'Ufficio Tecnico, che provvederà, previa verifica della situazione debitoria, a segnalare agli operatori addetti l'anomalia lamentata mediante foglio di servizio; sarà provveduto a ripristinare il guasto entro sette (7) giorni lavorativi, esclusi sabato e festivi.

### **Art. 17.– Allacci abusivi**

Qualora venisse individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza stipulazione del relativo contratto e senza il pagamento degli oneri connessi, l'Ufficio Tecnico provvederà immediatamente all'interruzione del servizio ed avvierà le procedure affinché all'utente venga applicata una sanzione amministrativa pari a € 500,00. La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento degli oneri ad esso connessi. Trascorsi i trenta giorni si procederà al recupero delle somme dovute.

### **Art. 18 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione.

### **Art. 19 – Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Una copia del presente Regolamento sarà data in dotazione a tutti gli uffici comunali coinvolti nella gestione del servizio ed in ogni caso all'ufficio Polizia Locale ed all'incaricato della custodia del cimitero. Il presente Regolamento verrà debitamente pubblicizzato a norma di legge sul sito istituzionale del Comune.

### **Art. 20 – Leggi ed altre norme di riferimento.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili: - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte; - il R.D. 09.07.1939, N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni; - il D.P.R. 10.09.1990, N. 285, recante: “ Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.**

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico- sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.